

CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

ORDINE DEGLI AVVOCATI - TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Regolamento per la richiesta ed il rilascio dei pareri ordinari sui compensi e del visto di congruità sulle parcelle.

A) PARERI ORDINARI

1) L'iscritto interessato al rilascio del parere di congruità sui compensi maturati, ne fa richiesta al Consiglio dell'Ordine, depositando istanza in carta legale, con due copie semplici, contenente tutte le indicazioni ritenute necessarie al fine di consentire una corretta valutazione della sua opera professionale, sia da parte del Consiglio sia da parte dell'A.G.

Nell'istanza è necessario indicare : il nome e la residenza del cliente, l'affare trattato, il valore, l'attività svolta, l'importanza delle questioni, il risultato conseguito, la documentazione che si produce e l'importo dei compensi che si ritiene maturati.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione a sostegno della richiesta dei compensi indicati nella nota specifica, completa delle voci relative all'attività effettivamente svolta.

2) Il richiedente versa a titolo di anticipazione, non ripetibile, una percentuale pari all'1% dell'importo richiesto a titolo di compensi, comunque non inferiore a € 20,00.

3) La segreteria forma il fascicolo del procedimento attribuendogli un numero annuo progressivo dandone comunicazione al Presidente o al Consigliere delegato da questi nominato.

Il Consigliere delegato all'istruttoria assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

4) Nella deliberazione del parere, il Consiglio si attiene al valore effettivo ed al contratto di clientela dichiarati dal ricorrente; si attiene alla sua dichiarazione per le attività defensionali non documentabili con copie di scritti difensivi, di verbali, bozze, lettere e scritti similari.

CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Il Consiglio liquida i compensi ritenuti congrui per l'intero affare o per l'intero grado di giudizio, senza tener conto e senza indagare sugli acconti eventualmente corrisposti o che l'iscritto assuma di aver percepito.

5) Il Consiglio è sovrano nella valutazione dell'impegno, del pregio dell'opera prestata, della difficoltà delle questioni e dei vantaggi per il cliente come prospettati e liquida i compensi in conformità alla legge, secondo tariffa.

6) Alle parti interessate può essere rilasciata copia della richiesta del professionista, della determinazione del Consiglio e della documentazione esibita -se ancora esistente agli atti dell'Ufficio- salvi i limiti di cui all'art. 8 quinto comma, DPR 27.6.1992 n. 352, previa corresponsione dei diritti di copia .

7) La tassa consiliare viene determinata nella misura del 3% sull'ammontare liquidato. Nel caso di rinuncia al parere prima della deliberazione la tassa non è dovuta, ma l'anticipazione dell'1% non è ripetibile.

8) Il ricorrente ha diritto al rilascio, una volta pagata la tassa consiliare, di una copia autentica del ricorso e del parere senza spese ulteriori e diritti e con il solo assolvimento dell'imposta di bollo e può ritirare la produzione dopo la deliberazione del parere o la rinuncia ad esso.

In caso di mancato ritiro della produzione, questa sarà custodita per tre anni e successivamente distrutta.

9) Il mancato pagamento della tassa consiliare sul parere deliberato è suscettibile di valutazione in sede disciplinare ed impegna l'ufficio di Presidenza al recupero coattivo delle somme ancora dovute.

B)VISTO DI CONGRUITA'

10) L'iscritto ha facoltà di richiedere al Consiglio dell'Ordine un semplice "visto di congruità", limitatamente alle parcelle presentate per la liquidazione ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.8.1993 n. 378, concernenti l'attività professionale prestata in favore dei Comuni e degli altri Enti pubblici per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto.

CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

previa richiesta scritta dello stesso Ente e nell'ipotesi in cui non vi sia contestazione e, quindi, non vi sia la necessità di ricorrere alla procedura monitoria.

11) Il "visto di congruità" comporta una disamina limitata alla verifica della corrispondenza tra le voci della parcella e quelle previste dalle vigenti Tariffe Professionali, senza alcuna valutazione della qualità dell'opera prestata dal professionista, e non può essere utilizzato ai fini della concessione del decreto ingiuntivo ex art. 636 cpc.

12) In considerazione della efficacia limitata del "visto di congruità", la relativa tassa viene fissata nella percentuale fissa dell' 1 % sui compensi richiesti, con il minimo di € 20,00, da corrispondersi -come per i pareri- al momento della richiesta.

13) Il rilascio del "visto di congruità" non preclude il ricorso ad una eventuale successiva richiesta di parere sulla medesima parcella; nel qual caso la tassa versata dal professionista per il "visto" verrà portata in detrazione dalla tassa di parere.


14) All'istanza presentata per la richiesta del visto di congruità si applicano le medesime disposizioni procedurali previste per i pareri dal presente regolamento, se e in quanto compatibili.

Il presente regolamento sarà operativo a partire dalla data di approvazione di seguito indicata.


Approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro tenuta l'11 marzo 2015.

Il Consigliere Delegato

avv. Luigi Papaleo



Il Consigliere Segretario
avv. Giuseppe Sabella



Il Presidente

avv. Gerardo Cappelli

